

## **REGOLAMENTO NOMINE**

(Approvato dal C.P. n. 13/nc del 12.6.95)

### **Indice**

- [Art. 1](#) - Finalità
- [Art. 2](#) - Requisiti
- [Art. 3](#) - Cumulo di incarichi
- [Art. 4](#) - Esclusioni
- [Art. 5](#) - Pari opportunità
- [Art. 6](#) - Nomine e designazioni di competenze del presidente
- [Art. 7](#) - Nomine e designazioni di competenza del consiglio
- [Art. 8](#) - Pubblicità preventiva per le nomine e designazioni di competenza del consiglio provinciale
- [Art. 9](#) - Adempimenti dei nominati e dei designati
- [Art. 10](#) - Elenco annuale degli incarichi
- [Art. 11](#) - Albo generale degli incarichi
- [Art. 12](#) - Revoca
- [Art. 13](#) - Norme transitorie

### **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 2, lettera n), e dall'art. 36, comma 5, della Legge 8 Giugno 1990 n. 142, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 15 e 13 della Legge 25 Marzo 1993 n. 81.
2. Le norme del presente regolamento mirano ad assicurare che tutte le nomine e le designazioni a pubblici incarichi di competenza del Presidente e del Consiglio Provinciale siano effettuate con la garanzia della necessaria capacità, competenza e correttezza amministrativa dei candidati e con la partecipazione dei cittadini e della società civile.

### **Art. 2 - Requisiti**

1. I rappresentanti della Provincia e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni debbono avere i requisiti per ricoprire la carica di Consigliere Provinciale.
2. Detti rappresentanti inoltre debbono:
  - a) avere una particolare competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, lavoro prestato o esperienze maturate per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici ricoperti;
  - b) essere rappresentativi delle diverse realtà economiche, culturali, sociali, politiche e professionali;
  - c) essere di indiscussa onestà.
3. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono comprovati dal relativo curriculum.

### **Art. 3 -Cumulo di incarichi**

1. In sede di nomina e di designazione si deve di norma evitare la cumulabilità di incarichi come rappresentante della Provincia e rappresentante del Consiglio Provinciale .
2. I rappresentanti della Provincia e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni non possono ricoprire lo stesso incarico per più di due volte consecutive.

#### **Art. 4 -Esclusioni**

1. Sono esclusi dalle nomine e dalle designazioni a rappresentanti della Provincia e del Consiglio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della Legge 18 Gennaio 1992 n. 16.
2. Non possono altresì essere nominati o designati coloro che abbiano aderito o appartengono ad associazioni segrete comunque denominate o ad associazioni contrarie alla legge.

#### **Art. 5 -Pari opportunità**

1. Nelle nomine e nelle designazioni dei rappresentanti della Provincia e del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni dovrà essere assicurata di norma la presenza di entrambi i sessi sulla base dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

#### **Art. 6 - Nomine e designazioni di competenze del Presidente**

1. Il Presidente provvede con proprio atto alla nomina e alla designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni nel rispetto degli articoli 2, 3, 4 e 5.
2. Le nomine e le designazioni di cui al comma precedente devono essere comunicate al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile, dopo gli avvenuti adempimenti di cui all'art. 10, e depositate presso la Segreteria a libera visione del pubblico per trenta giorni.
3. Il Presidente, per le nomine e le designazioni di sua competenza, ha facoltà di avvalersi anche di nominativi provenienti dalle indicazioni emerse con l'applicazione delle procedure di cui al successivo art. 8, qualora poste in essere.

#### **Art. 7 - Nomine e designazioni di competenza del Consiglio**

1. Sono riservate alla competenza del Consiglio le nomine e le designazioni:
  - concernenti soggetti che la legge qualifica espressamente come rappresentanti del Consiglio;
  - per le quali la legge prevede la rappresentanza della minoranza;
  - riservate a chi ricopre la carica di consigliere provinciale;
  - che specifiche disposizioni di legge riservano alla esclusiva competenza del Consiglio Provinciale.
2. Il Presidente convoca la Conferenza dei Capigruppo, alla quale illustra gli aspetti politici e programmatici e le finalità dell'ente, azienda o istituzione cui si riferiscono le nomine o le designazioni da effettuarsi da parte del Consiglio.
3. La Conferenza dei Capigruppo esamina le proposte di candidatura, che debbono essere corredate da un curriculum; la Giunta Provinciale tenuto conto delle indicazioni formulate

dai Capigruppo, predisporre la proposta da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio per le conseguenti determinazioni.

4. Il Consiglio Provinciale può nominare o designare i propri rappresentanti anche al di fuori dei nominativi proposti, purchè risulti presentato il curriculum di cui all'art. 2 e sempre che detti rappresentanti siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

#### **Art. 8 - Pubblicità preventiva per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Provinciale**

1. Tre mesi prima della scadenza, prevista dalla legge o da disposizioni statutarie o regolamentari degli enti, aziende ed istituzioni, entro la quale le nomine o le designazioni debbono essere effettuate, sarà data adeguata pubblicità degli incarichi da affidare e delle loro caratteristiche.
2. La pubblicità verrà garantita da apposito avviso da affiggersi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici, nonché da comunicazione ai Gruppi Consiliari, ai Presidenti delle commissioni consiliari, e agli organi di informazione.
3. L'avviso e le comunicazioni di cui al comma precedente devono contenere:
  - a) i requisiti di carattere generale e le cause di incompatibilità e di esclusione;
  - b) l'organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;
  - c) gli specifici requisiti e le ulteriori cause di incompatibilità, qualora siano previsti dalla normativa in vigore;
  - d) gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;
  - e) il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, di norma fissato in venti giorni dalla data dell'avviso.

#### **Art. 9 - Adempimenti dei nominati e dei designati**

1. Tutti i soggetti nominati o designati, entro quindici giorni dalla partecipazione di nomina, debbono presentare apposita dichiarazione attestante la inesistenza di cause di incompatibilità o di esclusione alla carica contenute nel presente regolamento o previste per legge.
2. I nominati sono altresì tenuti ad ottemperare alle norme concernenti la pubblicità dello stato patrimoniale degli amministratori, limitatamente a quelli nominati in organismi economici e finanziari.

#### **Art. 10 - Elenco annuale degli incarichi**

1. Entro il 30 Aprile di ogni anno è data pubblicità dell'elenco nominativo di tutte le persone che nell'anno precedente sono state nominate o designate, anche per una parte soltanto dell'anno, dal Presidente e dal Consiglio Provinciale agli incarichi previsti dal presente regolamento.
2. L'elenco contiene nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale della persona che ha ricoperto la carica, l'incarico svolto, le indennità connesse all'incarico stesso a qualsiasi titolo percepite.
3. L'elenco viene depositato per trenta giorni presso la Segreteria Provinciale a libera visione del pubblico; dell'avvenuto deposito è data comunicazione con apposito avviso da affiggersi all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici.

#### **Art. 11 - Albo generale degli incarichi**

1. L'albo generale di tutti gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento è tenuto ed aggiornato dalla Segreteria e rimane a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.
2. L'albo indica nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale delle persone che ricoprono o hanno ricoperto incarichi pubblici in rappresentanza della Provincia e del Consiglio Provinciale e le indennità a qualunque titolo connesse all'incarico stesso.

### **Art. 12- Revoca**

1. I rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni possono essere revocati dall'incarico dall'organo che li ha nominati o designati:
  - a) qualora senza giustificato motivo non prendano parte a tre sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti;
  - b) quando venga a mancare un requisito richiesto per ricoprire la carica di consigliere provinciale;
  - c) quando il Presidente ritenga, motivatamente, che il nominato o il designato non risponda più agli indirizzi programmatici.
2. Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali giustificazioni e controdeduzioni.
3. Il provvedimento di revoca deve essere in ogni caso adeguatamente motivato.
4. Per le modalità di comunicazione e deposito si applica il comma 2 dell'art. 6.

### **Art. 13 - Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento vengono omessi, per le nomine e designazioni di competenze del Consiglio Provinciale, gli adempimenti di cui al precedente art. 8.

\* \* \* \* \*